

Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016
n. 131 del 6/8/2025
(aggiornata alla Ordinanza Speciale 135/2025)

**Ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025, ex
articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
Interventi urgenti nel Comune di Ascoli – Area di Via Po**

ORDINANZA SPECIALE 6 agosto 2025, n. 131
Interventi urgenti nel Comune di Ascoli – Area di Via Po
(GU n.253 del 30-10-2025)

ORDINANZA SPECIALE 22 dicembre 2025, n. 135
Modifiche all'Ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025 Interventi urgenti nel Comune di Ascoli – Area di Via Po.
(GU n.____ del ____-202____)

INDICE

Articolo 1 (<i>Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza</i>)	8
Articolo 2 (<i>Designazione e compiti del sub-Commissario e monitoraggio</i>)	10
Articolo 3 (<i>Individuazione del soggetto attuatore</i>)	10
Articolo 4 (<i>Struttura di supporto al complesso degli interventi</i>)	11
Articolo 5 (<i>Modalità di esecuzione degli interventi Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative</i>)	11
Articolo 5-bis (<i>Disposizioni urgenti per gli interventi di delocalizzazione</i>)	14
Articolo 5-ter (<i>Contributo per spese di trasloco e deposito temporaneo dei mobili</i>)	14
Articolo 6 (<i>Conferenza di servizi speciale</i>)	15
Articolo 7 (<i>Collegio consultivo tecnico</i>)	16
Articolo 8 (<i>Disposizione finanziaria</i>)	16
Articolo 9 (<i>Entrata in vigore ed efficacia</i>)	17

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

**Ordinanza speciale n. 131 del 6 agosto 2025,
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020.
Interventi urgenti nel Comune di Ascoli – Area di Via Po
(GU n.253 del 30-10-2025)**

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, come modificata dall'Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;
- n. 196 del 28 giugno 2024, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;
- n. 214 del 23 dicembre 2024, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*”;

n. 234 del 2 luglio 2025, recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

Vista la relazione della Struttura del Sub-Commissario Gianluca Loffredo, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0030694-A-04/08/2025, dalla quale si evince che:

- con nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS n. 30276 del 01/08/2025, è stata chiesta l'attivazione dei poteri speciali in relazione a una serie di criticità e urgenze relative all'area del quartiere di Via Po, nel tratto compreso tra il civico 2 e 32, ubicato a nord-ovest del centro storico del comune di Ascoli Piceno, in cui risultano presenti n. 2 aggregati edilizi suddivisi ciascuno in due unità strutturali, con destinazione d'uso prevalentemente abitativa e commerciale, nei quali alla data dell'evento sismico risulta vivessero abitualmente sei nuclei familiari e fosse collocata un'attività artigianale/commerciale;
- il suddetto quartiere è zona interessata da forti fenomeni erosivi del terreno, che hanno portato a dichiarare il rischio di dissesto molto elevato e l'area soggetta a crollo, con stato attivo e carattere in aumento, e conseguente condizione di elevata pericolosità riconosciuta in particolare alla presenza di edifici ad uso civile e commerciale che possono essere direttamente coinvolti nei fenomeni di dissesto;
- la situazione di dissesto idrogeologico è stata aggravata dagli eventi sismici del 2016, che hanno provocato gravi danni strutturali agli edifici nonché ulteriori e localizzati crolli, con contestuale ammaloramento delle opere accessorie e di contenimento insistenti sull'area, oltre al danneggiamento strutturale, con conseguente valutazione di inagibilità degli edifici, intrinseca e per rischio esterno, dichiarata per il tramite delle schede di rilevazione del danno FAST e AeDES;
- tali esiti, considerato altresì il rischio esterno associato al dissesto da crollo del versante, hanno determinato l'emanazione di Ordinanze Sindacali di evacuazione, di seguito elencate: n. 1017 del 05/09/2017 per gli immobili dal civico n. 6 al n. 24; n. 12 del 01/09/2018 per gli immobili del civico n. 30; n. 14 del 01/09/2018 per gli immobili del civico n. 32;
- limitrofa agli edifici danneggiati dal sisma insiste la strada comunale di via Po, che costituisce l'unico asse viario di collegamento per la zona, ospita reti tecnologiche di sottoservizio (idrica, elettrica, fognaria) e rappresenta un'infrastruttura critica anche in termini di protezione civile, in caso di eventi franosi o sismici, rispetto alla cui stabilità è imprescindibile la messa in sicurezza del versante, al fine di garantire la sicurezza della viabilità e dei servizi essenziali, nonché per prevenire disastri secondari in aree adiacenti;
- al fine di poter intervenire efficacemente sul versante, è preliminarmente necessaria la creazione di strutture di sostegno della piattaforma stradale e dei sottoservizi ivi presenti, in corrispondenza del marciapiede lato fiume e, a seguire, la demolizione degli immobili

pericolanti attualmente presenti, la cui presenza costituisce un pericolo e un ostacolo fisico e logistico all'esecuzione di opere di consolidamento o presidio;

- per i motivi di cui sopra e a seguito di approfondimenti geologici, l'USR ha ritenuto l'area di cui sopra soggetta a delocalizzazione obbligatoria e ha indicato come necessario procedere, dopo la delocalizzazione degli aggregati presenti, a realizzare l'intervento pubblico di mitigazione del versante e consolidamento della infrastruttura viaria, nonché alla demolizione degli edifici danneggiati con contestuale realizzazione di opere di sostegno della strada e risistemazione dell'area;

- la stima delle suddette attività di interesse pubblico, concernenti il consolidamento della strada, la demolizione degli aggregati, la sistemazione del versante e degli spazi pubblici connessi, la messa in sicurezza de versante, è pari a un costo di Euro 3.500.000,00, come meglio illustrato nella relazione allegata sub Allegato 1) alla presente;

Considerati i motivi di criticità e urgenza sopra esposti e meglio dettagliati nella relazione allegata sub Allegato 1) alla presente Ordinanza e, in particolare, la necessità di effettuare opere pubbliche indispensabili alla sicurezza e ad assicurare la viabilità e i servizi essenziali per la popolazione e, più in particolare:

- mitigazione del rischio degli edifici inagibili posti sul versante in frana per il tramite della loro demolizione e rimozione delle macerie con ricostruzione in delocalizzazione;
- mitigazione del rischio delle infrastrutture pubbliche poste a monte dell'edificato del punto precedente;
- valorizzazione del complesso paesaggistico dell'area, tutelata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;

Considerata la funzione strategica degli interventi infrastrutturali di cui sopra e la loro criticità e urgenza, oltre che il loro carattere di propedeuticità rispetto agli altri interventi di ricostruzione, in particolare per quanto riguarda la messa in sicurezza della rete viabilistica, propedeutica alla successiva cantierizzazione, nonché funzionale a ricostituire la rete dei trasporti necessaria sia per la vita civile, sia per il commercio e il turismo;

Ritenuto, pertanto, di approvare il complesso unitario di interventi di ricostruzione sopra indicato in Comune di Ascoli Piceno, come meglio dettagliato da Allegato sub 1) alla presente Ordinanza;

Considerato che la stima del costo per gli interventi in oggetto è stata definita dal Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Sub Commissario e l'USR Marche, in complessivi euro 3.500.000,00, salvo valutazione di congruità in via definitiva in fase di approvazione del livello progettuale idoneo, ai sensi della normativa vigente, per l'affidamento del relativo appalto di lavori;

Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che si rende, dunque, necessario stanziare l'importo complessivo di euro 3.500.000,00, a valere sulla presente ordinanza, sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrono i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e

all'Ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi di ricostruzione e realizzazione nel Comune di Ascoli Piceno – Area di Via Po;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato sub 1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale Sub Commissario l'Ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto di attribuire all'USR Marche il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di demolizione e sistemazione e messa in sicurezza dell'area di via Po, sulla base delle esperienze e professionalità maturate relativamente alle tipologie di intervento in oggetto e al loro carattere di complessità;

Considerata la richiesta pervenuta dall'USR Marche di poter disporre delle dotazioni finanziarie necessarie a realizzare le opere di cui sopra e di deroghe specifiche per poter semplificare e accelerare i relativi tempi di attuazione;

Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'articolo 32 della Direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione degli interventi oggetto della presente Ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente Ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto comunque salvo il disposto dell'Ordinanza n. 234 del 2025, possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione – oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermo restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto di consentire che il soggetto attuatore possa prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario;

Ritenuto necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di consentire sempre la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, che il soggetto attuatore possa procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio;

Ritenuto a fini acceleratori che sia possibile procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'Ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente Ordinanza;

Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Ritenuto altresì di stanziare le risorse necessarie a finanziare i predetti interventi, pari a euro 3.500.000,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 3 agosto 2025 è pari a euro 1.030.315.087,19 e che l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione, alla medesima data, è pari a euro 920.404.424,12;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Ascoli Piceno e, in particolare, per le ragioni di criticità e urgenza rappresentate in motivazione in relazione all'Area di Via Po;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Articolo 1

(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento in Comune di Ascoli Piceno, area di Via Po, come meglio descritto nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, consistente nel *“Consolidamento di Via Po, demolizione*

aggregati prospicienti, sistemazione e messa in sicurezza di versante e spazi pubblici” con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico e condivisa tra ufficio tecnico comunale, Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e Struttura del Sub Commissario per un importo stimato in 3.500.000,00 euro.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del Sub Commissario, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS0030694-A-04/08/2025, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ed il Comune di Ascoli Piceno:

- a) l'area del quartiere di Via Po, nel tratto compreso tra il civico 2 e 32, ubicato a nord-ovest del centro storico del comune di Ascoli Piceno, con destinazione d'uso prevalentemente abitativa e commerciale, risulta essere zona interessata da forti fenomeni erosivi del terreno che hanno portato a dichiarare il rischio di dissesto molto elevato e l'area soggetta a crollo, con stato attivo e carattere in aumento e conseguente pericolosità per la presenza di edifici ad uso civile e commerciale che possono essere direttamente coinvolti nei fenomeni di dissesto;
- c) la situazione di dissesto idrogeologico è stata aggravata dagli eventi sismici a far data dall'agosto del 2016, che hanno provocato gravi danni strutturali agli edifici nonché ulteriori e localizzati crolli, con contestuale ammaloramento delle opere accessorie e di contenimento insistenti sull'area, oltre al danneggiamento strutturale, con conseguente valutazione di inagibilità degli edifici, intrinseca e per rischio esterno, dichiarata per il tramite delle schede di rilevazione del danno FAST e AeDES;
- d) tali esiti, considerato altresì il rischio esterno associato al dissesto da crollo del versante, hanno determinato l'emanazione di Ordinanze Sindacali di evacuazione, di seguito elencate: n. 1017 del 05/09/2017 per gli immobili dal civico n. 6 al n. 24; n. 12 del 01/09/2018 per gli immobili del civico n. 30; n. 14 del 01/09/2018 per gli immobili del civico n. 32;
- e) limitrofa agli edifici danneggiati dal sisma insiste la strada comunale di via Po, che costituisce l'unico asse viario di collegamento per il comparto, ospita reti tecnologiche di sottoservizio (idrica, elettrica, fognaria) e rappresenta un'infrastruttura critica anche in termini di protezione civile, in caso di eventi franosi o sismici, per cui la messa in sicurezza del versante risulta un intervento imprescindibile al fine di garantire la stabilità dell'infrastruttura viaria, la sicurezza della viabilità e dei servizi essenziali, nonché per prevenire dissesti secondari in aree adiacenti;
- f) al fine di poter intervenire efficacemente sul versante, che assolve a una funzione strategica, è preliminarmente necessaria la creazione di strutture di sostegno della piattaforma stradale e dei sottoservizi ivi presenti, in corrispondenza del marciapiede lato fiume e, a seguire, la demolizione degli immobili pericolanti attualmente presenti, la cui presenza costituisce un pericolo e un ostacolo fisico e logistico all'esecuzione di opere di consolidamento o presidio della strada;
- g) per i motivi di cui sopra, dopo la delocalizzazione delle abitazioni e dell'esercizio commerciale richiamati, si rende necessario procedere dapprima a realizzare l'intervento pubblico di mitigazione del versante e il consolidamento della infrastruttura viaria, e quindi alla demolizione degli edifici danneggiati con contestuale realizzazione di opere di sostegno della strada;

h) gli interventi di cui sopra risultano tutti di grande interesse pubblico e presentano profili tecnici estremamente complessi, che richiedono il coordinamento di molteplici competenze e professionalità per ripristinare una situazione di sicurezza per la strada e i sottoservizi ivi collocati.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Ascoli Piceno, dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche dalla struttura commissariale, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Articolo 2

(Designazione e compiti del sub-Commissario e monitoraggio)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente Ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale Sub-Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza il Sub-Commissario coordina gli interventi in oggetto.

3. Il Sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza 110 del 2020:

- a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
- b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
- c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 6 della presente Ordinanza;
- d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Articolo 3

(Individuazione del soggetto attuatore)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 e ai sensi dell'Ordinanza n. 110 del 2020, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche è individuato come soggetto attuatore in quanto idoneo, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare gli interventi in oggetto.

2. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6, e dell'articolo 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Articolo 4

(Struttura di supporto al complesso degli interventi)

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal Sub Commissario.
2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'Ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.
3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
 - a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
 - b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'articolo 2 dell'ordinanza speciale n.29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;
4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il Sub-Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Articolo 5

(Modalità di esecuzione degli interventi)

Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, fermo restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario Straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
 - a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
 - b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del Codice dei contratti pubblici.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il Sub-Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 108 comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente e allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e garantire l'acquisizione delle dovute competenze professionali, acquisite nelle, e comprovate anche da, precedenti attività svolte nell'ambito delle attività di progettazione e degli altri servizi di consulenza resi, in deroga all'articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per i servizi di ingegneria e architettura, la progettazione e le attività di consulenza e supporto nella fase esecutiva dei lavori sono consentiti gli affidamenti diretti, sino al controvalore delle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, anche prescindere dalla rotazione degli operatori economici, nonché in deroga - previa specifica motivazione - al comma 9 del richiamato articolo 14.

6. Ai fini di cui al presente articolo e nell'ottica del principio del risultato, è comunque consentita l'esecuzione anticipata dei contratti di servizi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per le procedure indicate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.

8. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Fatto salvo il disposto dell'Ordinanza n. 235 del 2025, il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui alla presente Ordinanza.

12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

13. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

14. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

15. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

16. Per quanto non espressamente derogato dalla presente Ordinanza, agli interventi disciplinati dalla presente Ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, ove ancora applicabili e più favorevoli.

17. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due

testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

18. Le disposizioni di cui al precedente comma 17 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

19. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Articolo 5-bis¹

(Disposizioni urgenti per gli interventi di delocalizzazione)

1. La delocalizzazione delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione commerciale con attività produttiva operante al momento dell'accadimento degli eventi sismici, può avvenire, in analogia a quanto previsto all'articolo 30 del TURP e secondo quanto disciplinato dal richiamato articolo, anche mediante acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili ubicati nello stesso comune, anche al fine di contenere il consumo di suolo.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, gli interventi di ricostruzione privata sono disciplinati dal TURP.

Articolo 5-ter

(Contributo per spese di trasloco e deposito temporaneo dei mobili)

- 1. Esclusivamente per ogni unità immobiliare ricompresa nel perimetro e nell'ambito di applicazione della presente Ordinanza, ai soggetti aventi titolo che, in conseguenza dei provvedimenti di sgombero, debbano sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e delle suppellettili effettivamente presenti nelle medesime unità immobiliari, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 21 del 28 aprile 2017, a prescindere dalla destinazione d'uso dell'unità immobiliare e senza che assumano rilevanza le condizioni soggettive o di utilizzo dell'immobile previste dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima ordinanza.*
- 2. Resta inteso che la presente disposizione opera esclusivamente per le unità immobiliari sopra indicate e limitatamente al riconoscimento del contributo per le spese di trasloco e/o deposito temporaneo dei beni mobili.*
- 3. Restano fermi tutti gli ulteriori presupposti e requisiti previsti dall'Ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, ivi inclusi massimali, documentazione ammissibile, termini di presentazione delle domande, modalità di istruttoria ed erogazione, nonché i controlli, le procedure e la rendicontazione.*
- 4. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4, c. 3, DL 189/2016, con le modalità finanziarie di cui all'art. 6 dell'Ordinanza n. 21/2017.”*

¹ Commi 5-bio e 5-ter inseriti dall'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza Speciale n. 135 del 22/12/2025.

Articolo 6

(Conferenza di servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto del decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. La conferenza è indetta dal Sub-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal Sub-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni 13 coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 1.

Articolo 7

(Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il Sub-Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
5. Il soggetto attuatore, sentito il Sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'Ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

Articolo 8

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 3.500.000,00, con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 3 agosto 2025 è pari a euro 1.030.315.087,19 e che l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione, alla medesima data, è pari a euro 920.404.424,12;
2. L'importo degli interventi è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello progettuale idoneo, ai sensi della normativa vigente, per l'affidamento dei relativi appalti di lavori.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:
 - a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il Sub-Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;
 - b) per il completamento di altri interventi, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il Sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega

del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

- a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
- b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi dell'intervento programmato e quello effettivamente derivante dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria dell'intervento programmato.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine dell'intervento di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Articolo 9

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Il Commissario Straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Oggetto: Intervento di demolizione degli edifici e messa in sicurezza della viabilità del quartiere di Via Po nel comune di Ascoli Piceno.

Premessa

La relazione istruttoria ha lo scopo di analizzare l'intervento richiesto dall'USR Marche, ricevuto dalla struttura commissariale con prot. n. CGRTS n. 30276 del 01/08/2025. Vengono evidenziate le criticità ed urgenze, dotazioni finanziarie necessarie al completamento dell'opera e le deroghe specifiche per poter semplificare e accelerare i relativi tempi di attuazione. I dati a fondamento dell'istruttoria sono stati estratti dalla nota e relazioni pervenute dall'USR Marche, acquisiti in sede di richiesta di poteri speciali, e dai documenti, studi e atti inoltrati dal comune di Ascoli Piceno, acquisiti con prot. CRGTS n. 30629 del 04/08/2025. Per quanto concerne le criticità e urgenze richieste come presupposto per l'adozione dell'Ordinanza Speciale (O.S.) si evidenziano i seguenti aspetti che verranno più avanti meglio analizzati:

- mitigazione del rischio degli edifici inagibili posti sul versante in frana per il tramite della loro demolizione e rimozione delle macerie con ricostruzione in delocalizzazione;
- mitigazione del rischio delle infrastrutture pubbliche poste a monte dell'edificato del punto precedente;
- valorizzazione del complesso paesaggistico dell'area, tutelata ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Il nesso di causalità con il sisma, descritto dettagliatamente nei paragrafi successivi, è associato alla inagibilità degli edifici attestata dalle schede AeDES e dagli esiti degli studi di approfondimento commissionati dal Comune di Ascoli riguardo alla stabilità del versante. Il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di demolizione e sistemazione e messa in sicurezza dell'area di via Po, sulla base delle esperienze e professionalità maturate relativamente alle tipologie di intervento in oggetto e al loro carattere di complessità, viene assegnato all'USR Marche. È onere dei privati seguire le disposizioni del TURP relativamente alla ricostruzione in altro sito.

Localizzazione e vincoli dell'area

Il quartiere di Via Po si trova a nord-est del centro storico del comune di Ascoli Piceno, a ridosso del versante in sinistra idrografica del torrente Chiaro, affluente del fiume Tronto, tra il ponte di Santa Chiara ed il viadotto della circonvallazione nord. La zona di Ascoli Piceno presenta una morfologia territoriale caratteristica, plasmata dalla presenza di corsi d'acqua che hanno inciso profondamente il paesaggio. Questa azione erosiva ha dato origine

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzione@pec.gov.it commissario.sisma@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

a versanti subverticali. Le differenze di quota tra il fondovalle e la sommità dei versanti
possono raggiungere valori importanti, spesso nell'ordine dei 20 o 30 metri, conferendo al
territorio un aspetto aspro e suggestivo.



Fig. 1 - Ortofoto di inquadramento dell'area oggetto di intervento.



Fig. 2 - Zoom estratto dal LiDAR google maps, con individuazione del quartiere di Via Po sul ciglio del versante in

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

sinistra idraulica del torrente Chiaro.



Fig. 3 - Stralcio ortofoto AGEA 2016, con quote e curve di livello.

Dal punto di vista urbanistico, l'area ricade nell'ambito dei "Tessuti Prevalentemente Residenziali" (TPR) di conservazione edilizia e "Zone destinate a servizi ed impianti di interesse generale" (ZIG).



Piano Regolatore Generale, stralcio - 1:5000

ZIG - ZONE DESTINATE A SERVIZI ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE (Art. 24 N.T.A.)
TPR - TESSUTO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE (Art. 43 N.T.A.)
PF - PARCO FLUVIALE
PCSM - PARCO PENDICI COLLE S. MARCO
DI CONSERVAZIONE EDILIZIA (Art. 47 N.T.A.)

Fig. 4 - Estratto del PRG del comune di Ascoli Piceno.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'area è interna alla delimitazione delle "Aree oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico", ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004.



Delimitazione aree oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico,
Arts.142 D. Lgs. 42/2004 e Art.136 "Sponde del Fiume Tronto" del D.M. 04/06/1973
Codice Vincolo AV109, Stralcio 1:10000

Fig. 5 - Estratto della carta dei vincoli delle aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Relativamente al Piano di Assetto Idrogeologico, l'area è stata perimettrata, con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tronto n. 2 del 3 febbraio 2015, a rischio di dissesto molto elevato H4, definendo il fenomeno di dissesto da crollo attivo (S3) in aumento.



Fig. 6 - Estratto Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del Fiume Tronto, con evidenza della perimetrazione PAI, ID n. 1813-H4.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Dettagli sullo stato di dissesto dell'area ed esito degli studi geologici di approfondimento

Il tema del dissesto di versante in sinistra idrografica del torrente Chiaro in corrispondenza dell'edificato di via Po, viene attenzionato dal comune di Ascoli Piceno in prima istanza a seguito degli eventi meteorologici del novembre e dicembre 2013, i quali, come si evince dallo studio geologico del Dott. Geol. Sante Stangoni del 07/11/2014 commissionato dall'amministrazione comunale, hanno determinato inneschi e riattivazioni di crolli localizzati sul versante, tali da interessare le strutture di fondazione di alcuni edifici posti lungo la Via Po e parte delle opere di contenimento del versante.




Fig. 7 - Carta geologica dei crolli allegata allo studio del 14/07/2014, con evidenza delle aree dei corpi di frana attivi.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.gov.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Le risultanze di tale studio hanno portato all'accoglimento parziale dell'istanza di perimetrazione dell'area di dissesto gravitativo. L'area è stata classificata, con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tronto n. 2 del 03/02/2015, come soggetta a crollo, con stato attivo e carattere in aumento, determinando una perimetrazione a rischio molto elevato (H4) nella cartografia del PAI Tronto (vedi Fig. 6), in considerazione dell'elevata pericolosità e della presenza di edifici ad uso civile e commerciale che possono essere direttamente coinvolti nei fenomeni di dissesto.



Fig. 8 - Foto del versante dal ponte di S. Chiara, con evidenza dei fenomeni gravitativi causati dall'evento meteorologico del 2013.

Successivamente agli eventi sismici a far data dall'agosto del 2016, l'area ha avuto ulteriori e localizzati crolli, con contestuale ammaloramento delle opere accessorie e di contenimento insistenti sull'area, oltre che al danneggiamento strutturale, con conseguente valutazione di inagibilità, intrinseca e per rischio esterno, degli edifici dichiarata per il tramite delle schede di rilevazione del danno FAST e AeDES. Tali esiti, considerato altresì il rischio esterno associato al dissesto da crollo del versante, hanno determinato l'emanazione di Ordinanze Sindacali di evacuazione, di seguito elencate:

- n. 1017 del 05/09/2017 per gli immobili dal civico n. 6 al n. 24 (Fg. 56 part. 181, sub 2-4-6, part. 132 sub 1-3-9-10-17-18-19-20-21-22 e part. 184 1-2-3-4);

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

- n. 12 del 01/09/2018 per gli immobili del civico n. 30 (Fg. 56, part. 131, sub. 5-6);
- n. 14 del 01/09/2018 per gli immobili del civico n. 32 (Fg. 56, part. 183, sub. 11-12).

In relazione alle disposizioni normative all'epoca vigenti, il comune di Ascoli Piceno, con Decreto Dirigenziale n. 2675 del 20/09/2018, ha incaricato il Dott. Geol. Costantino Berardini con il fine di eseguire uno studio geologico-geomorfologico volto alla valutazione dello stato di pericolosità dell'area che interessa l'abitato ad Ovest di via Po ed il versante in sinistra idrografica del torrente Chiaro, da cui emerge che, relativamente all'analisi della pericolosità e al rischio geologico: “... *Il versante di sinistra idrografica del torrente Chiaro è interessato da una serie di dissesti attivi classificabili come crolli, che hanno interessato sia termini arenacei litoidi della formazione della Laga che le alluvioni terrazzate ghiaioso-sabbiose che li ricoprono. Le cause dei dissesti vanno ricercate nell'elevata acclività del versante (gravità), nel grado di alterazione superficiale della litofacies arenacea e nella differenza di competenza tra i litotipi arenacei e le alluvioni terrazzate. La causa d'innesto dei fenomeni va invece attribuita principalmente all'azione delle acque di corriavazione superficiale. Infatti, durante gli eventi meteorici eccezionali anche a causa della carente regimazione delle acque a monte del versante, determina l'imbibizione delle fratture presenti nell'ammasso roccioso, determinandone il collasso. I termini ghiaioso-sabbiosi non cementati vengono invece facilmente asportati dalle acque di corriavazione superficiale. L'evoluzione dei dissesti, che sono arrivati ad interessare le strutture di fondazione di alcuni fabbricati ed opere di contenimento, in presenza di altri eventi meteorici eccezionali potrebbero dar luogo ad un ulteriore arretramento delle nicchie di distacco con conseguente definitivo ammaloramento delle strutture che si fondano su tali terreni. ...*”, altresì, relativamente all'analisi delle conseguenze della crisi sismica a far data dal 24 agosto 2016: “... *si sono avuti ulteriori e localizzati crolli ed ammaloramenti di opere accessorie e di contenimento, ed in base ai sopralluoghi per la rilevazione del danno eseguiti dai tecnici della Protezione Civile, tutti i fabbricati del complesso immobiliare posto ad Ovest di Via Po sono stati dichiarati inagibili e/o inutilizzabili ... che riportano anche esito di tipo “F” dovuto al rischio esterno “indotto dal crollo di versante incombente”...*”. Concludendo che: “*vista la pericolosità geologica e sismica del sito e l'ingente impegno di risorse pubbliche per il consolidamento e la messa in sicurezza dell'intero versante e considerato che le norme per la ricostruzione post-sisma 2016 permettono l'autorizzazione alla delocalizzazione definitiva degli edifici, si ravvisa la necessità di delocalizzare l'intero abitato ad Ovest di Via Po in sito più idoneo da individuare.*”

Di seguito si mette in evidenza la comparazione della carta dei crolli estratta dallo studio del 2014 rispetto a quella elaborata ed allegata allo studio del 2018, dal quale emerge la presenza

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

di un'ulteriore area di distacco da crollo generata a seguito degli eventi sismici del 2016.




fig. 9 - Carta geologica dei crolli allegata allo studio del 14/07/2014, con evidenza delle aree dei corpi di frana attivi.




Fig. 10 - Carta geologica dei crolli allegata allo studio del 12/11/2018, con evidenza delle aree dei corpi di frana attivi.

Descrizione dell'edificato e analisi costi benefici dell'intervento

Nell'area oggetto di intervento, come riportato nella seguente Fig. 11, estratta dagli approfondimenti istruttori pervenuti, sono presenti n. 2 aggregati edilizi suddivisi ciascuno

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.gov.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

in due unità strutturali, con destinazione d'uso prevalentemente abitativa e commerciale, nei quali, come dichiarato nella perizia asseverata, ai sensi della OC n. 19/2017, dal Geom. Felli (acquisita al prot. CRGTS n. 30629 del 04/08/2025), alla data dell'evento sismico, risultavano vivessero abitualmente sei nuclei familiari oltre ad un'attività artigianale/commerciale.




Fig. 11 - A sinistra è riportato l'estratto della carta catastale con evidenza degli aggregati oggetto di intervento all'interno della perimetrazione in rosso; a destra sono evidenziati gli aggregati con la relativa suddivisione in unità strutturali indipendenti. Dati estratti dalla relazione del Geom. Felli.

Relativamente alle tipologie edilizie degli edifici degli aggregati, in relazione a quanto descritto nella succitata perizia asseverata del Geom. Felli, emerge che:

- gli edifici 1 e 2 dell'aggregato n. 0483700 sono costituiti da strutture verticali portanti in muratura di mattoni pieni intonacati, con spessore di sezione variabile in funzione del piano, orizzontamenti in latero-cemento e copertura in calcestruzzo armato, evidenziando inoltre che in corrispondenza del piano seminterrato dell'edificio 1, sono presenti alcune grotte sottostreccio, realizzate in epoca incerta, successivamente murate e delle quali non è nota l'entità del tombamento;
 - l'edificio 1 dell'aggregato n. 05030700 si sviluppa su n. 4 livelli, di cui n. 3 fuori terra e n.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneshima2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

1 piano seminterrato. Le strutture portanti sono costituite da muratura mista in pietra e laterizi, gli orizzontamenti sono in parte in legno ed in parte in latero-cemento, mentre la copertura è costituita da una soletta piana in latero-cemento pavimentata e da falde inclinate, sempre in latero-cemento.

- l'edificio 2 dell'aggregato n. 05030700 si sviluppa su n. 4 livelli, di cui n. 2 fuori terra oltre la copertura e n. 2 piani sottostrada. Le strutture portanti sono costituite da muratura mista in pietra e laterizi, gli orizzontamenti sono di varia tipologia: legno con voltine in mattoni, legno e tavolato, latero-cemento, mentre la copertura è costituita da una soletta piana in latero-cemento pavimentata e da falde inclinate con struttura in legno, con superiore manto di coppi e tegole.

Dalla descrizione sommaria dei danni causati dal sisma, descritta nella medesima perizia, risulta che in linea generale sono presenti prevalentemente danni strutturali sugli elementi verticali, ed in particolare sono rilevabili e desumibili: *“dissesto con scalzamento in fondazione, riscontrabile lungo tutto il fronte Ovest di Via Po, con precipitazione di materiale lapideo verso l'alveo fluviale sottostante; lesioni passanti ad andamento pressoché diagonale su murature portanti interne; lesioni ad andamento pressoché verticale su murature perimetrali, in corrispondenza delle pareti Est; lesioni ad andamento pressoché verticale tra gli incroci murari; fessurazioni e sconnessioni ad andamento pressoché orizzontale tra solai e divisorì interni; distacchi localizzati tra muratura in laterizio e struttura portante; fessurazioni di lieve entità su scale interne, con distacchi tra elementi (pedate, alzate); lesione passante orizzontale di pilastro in muratura, a sostegno delle scale; sconnessioni e fessurazioni diffuse in gran parte dei divisorì interni; fessurazioni diffuse di lieve entità su intonaci interni di tutto l'edificio (pareti e solai); fessurazioni passanti e non, localizzate alla base di alcune tramezzature; sconnessioni in elementi di pavimentazione ed inflessioni di solai con vibrazioni al passo d'uomo; fessurazioni di lieve entità su intonaco all'intradosso falde e sfondellamenti localizzati; sconnessioni/fessurazioni di elementi costituenti la pavimentazione dei lastrici, con conseguenti infiltrazioni ai piani sottostanti; scostamenti, sconnessioni, fessurazioni degli infissi ed elementi di finitura (architravi, montanti, davanzali)”.*

Giova menzionare che nello studio geologico di approfondimento del Dott. Geol. Berardini la proposta di intervento di consolidamento del versante è prettamente indicativa e non contiene valutazioni sull'effettiva fattibilità in termini tecnici ed economici degli interventi ivi proposti.

L'USR Marche, nella relazione tecnica recante altresì la richiesta di poteri speciali, acquisita

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

al prot. CGRTS n. 30276 del 01/08/2025, alla luce della maggiore approfondita conoscenza
dello stato dei luoghi per mezzo dei sopralluoghi conoscitivi ripetutamente effettuati,
rappresenta due possibili ipotesi di intervento: la messa in sicurezza degli edifici in situ e la
realizzazione di opere di sostegno sia degli edifici che della strada, la delocalizzazione degli
aggregati presenti e la realizzazione di opere di sostegno della strada

La relazione dell'USR opera altresì una valutazione costi/benefici delle due ipotesi.

Nella prima, ovvero nella ricostruzione in situ degli edifici, indica quali opere necessarie il
consolidamento della strada, la demolizione dei fabbricati esistenti con relativo smaltimento
delle macerie, la realizzazione di fondazioni miste per la ricostruzione dell'edificato e la
messa in sicurezza del versante con relativa sistemazione dell'area. L'USR deduce che l'area
si sviluppa per una lunghezza di circa 100 ml generativa di un costo-intervento pari a circa
3.000.000,00 di euro, così come riportato nella seguente tabella derivante dalla relazione
sopra richiamata (Cfr. ipotesi 1).

IPOTESI 1 - RICOSTRUZIONE IN SITO			
Intervento	Descrizione	Costo unitario	Importo
Consolidamento Strada	Paratia concatenata (N. 100 pali da 100 cm e profondità 16 m x 100 ml)	10.000,00 €/ml	1.000.000,00 €
Demolizione fabbricati *	Circa 6.500,00 mc di demolizione	76,00 €/mc	500.000,00 €
Fondazioni miste	600 mq di platea in c.a. e n. 60 pali da 80 cm e 12 mt di profondità per 100 mt di lunghezza	6.000,00 €/ml	600.000,00 €
Messa in sicurezza del versante	Teli e reti in aderenza con ancoraggi in acciaio sull'intero versante e per uno sviluppo lineare pari a 100 m	9.000,00 €/ml	900.000,00 €
Totale:			3.000.000,00 €

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzione@pec.gov.it commissario.sisma@govertino.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario




Fig. 12 - Sezione tipo del versante con indicazione degli interventi relativi all'ipotesi 1, estratta dalla relazione dell'USR.

Relativamente all'ipotesi 2 di delocalizzazione dell'edificato, gli interventi che l'USR individua quali necessari sono: la realizzazione di una palificata a sostegno della viabilità stradale, in corrispondenza del marciapiede lato fiume, preliminarmente alla demolizione degli edifici; la demolizione e smaltimento delle macerie degli edifici; la sistemazione del versante e dell'area di sedime degli edifici demoliti. Tale ipotesi, come riportato nella successiva tabella estratta dalla medesima relazione illustrativa, evidenzia una stima costo-intervento pari a euro 2.700.000,00 (Cfr. ipotesi 2).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

IPOTESI 2 - DELOCALIZZAZIONE			
Intervento	Descrizione	Costo unitario	Importo
Consolidamento Strada	<i>Paratia (N. 63 pali da 80 cm e profondità 10 m x 100 ml)</i>	4.000,00 €/ml	400.000,00 €
Demolizione fabbricati *	<i>Demolizione e riutilizzo del 30% del materiale</i>	76,00 €/mc	350.000,00 €
Sistemazione versante e spazi pubblici	<i>Urbanizzazione del piano di posa degli edifici e riprofilatura versante</i>	8.000,0 €/ml	800.000,00 €
Messa in sicurezza del versante	<i>Teli e reti in aderenza con ancoraggi in acciaio sull'intero versante e per uno sviluppo lineare pari a 100 m</i>	9.000,00 €/ml	900.000,00 €
Acquisto area di atterraggio**			250.000,00 €
Totale:			2.700.000,00 €




Fig. 13 - Sezione tipo del versante con indicazione degli interventi relativi all'ipotesi 2, estratta dalla relazione dell'USR.

Appare di palmare evidenza che, sulla base dell'analisi costi-benefici, l'ipotesi 2 è risultata

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

economicamente più vantaggiosa, sicura e sostenibile rispetto all'ipotesi 1. Di conseguenza, la relazione dell'USR Marche conclude che *"Preso atto di quanto sopra valutato e dimostrato, si rappresenta l'assoluta convenienza economica a delocalizzare obbligatoriamente i soggetti interessati e la maggior vulnerabilità tecnica di una eventuale ricostruzione in situ delle esistenti unità immobiliari contestualmente alla realizzazione dell'indispensabile opera di contenimento a protezione dell'infrastruttura stradale comunale. Pertanto si dichiara che l'area in oggetto è soggetta a delocalizzazione obbligatoria secondo le regole e le procedure del vigente TURP"*.

Descrizione dell'intervento

Come si evince dalla relazione dell'USR Marche, le opere saranno realizzate nel seguente modo:

- Realizzazione della palificata in corrispondenza del marciapiede lato fiume, al fine di garantire la stabilità dell'infrastruttura viaria durante e a seguito delle demolizioni degli edifici e dei relativi muri sottostrada a sostegno della viabilità. Tale opera si estende dall'incrocio di via delle Zeppelle fino all'area sottostante il viadotto della circonvallazione nord. In prima approssimazione l'USR prevede una paratia costituita da n. 63 pali trivellati di diametro pari a 80 cm, profondità di 10 m e sviluppo lineare di circa 100 m.



Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzione@pec.gov.it commissario.sisma@pec.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario



Fig. 14 - Foto lungo la viabilità di via Po a monte degli edifici sul versante in frana.

- Demolizione controllata degli aggregati n. 0483700 e 05030700 (Fig. 11), attuata possibilmente con una campagna mobile di trattamento dell'inerte da costruzione e demolizione finalizzata al riutilizzo per la riprofilatura del versante.
- Rinaturalizzazione e sistemazione dell'area di sedime degli edifici e di quelle contermini oltre alla riprofilatura del versante, finalizzata a raccordare il piano di posa degli edifici alla quota altimetrica della viabilità esistente di via Po. La sistemazione definitiva dell'area sarà orientata a garantirne la fruizione in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto dei requisiti igienico-sanitari e del decoro urbano, in coerenza con il grado di tutela paesaggistica vigente.
- Messa in sicurezza del versante mediante intervento di rafforzamento corticale della pendice rocciosa con teli di rete zincata e tessuto geocomposito fissati mediante chiodature profonde in barre di acciaio e piastre di ripartizione.

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzioneisma2016@pec.gov.it commissario.sisma2016@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Il Sub Commissario

Programmazione finanziaria

La programmazione finanziaria di quadro tecnico economico degli interventi di demolizione degli edifici privati, messa in sicurezza della viabilità e sistemazione dell'area, così come presentata dall'USR, è definita, in funzione di costi parametrici per lavorazioni similari, come di seguito:

IMPORTO LAVORI INTERVENTI			
INTERVENTO	DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	IMPORTO
Consolidamento strada	Paratia di pali (n. 63 pali, diametro 80 cm e profondità 10 m, per 100 ml di sviluppo)	4.000,00 €/ml	400.000,00 €
Demolizione aggregati	Demolizione edifici, con utilizzo del 30% del materiale in situ e smaltimento del residuo	76,00 € /mc	350.000,00 €
Sistemazione versante e spazi pubblici	Rinaturalizzazione e sistemazione dell'area di sedime degli edifici e di quelle contermini oltre alla riprofilatura del versante	8.000,00 €/ml	800.000,00 €
Messa in sicurezza del versante	Teli e reti in aderenza con ancoraggi in acciaio sull'intero versante e per uno sviluppo lineare pari a 100 m	9.000,00 €/ml	900.000,00 €
Totale Importo lavori			2.450.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE (40% Importo lavori)			1.050.000,00 €
TOTALE INTERVENTO			3.500.000,00 €

Roma, 04/08/2025

Il Sub Commissario

Ing. Gianluca Loffredo

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200

Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925

comm.ricostruzione@pec.gov.it commissario.sisma@pec.gov.it